



Direzione Sanità
Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regionepiemonte.it

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409D

(*)metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Classificazione: 14.140.20

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle ASL
del Piemonte

e p.c. Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione

LORO SEDI

OGGETTO: Rintraccio e destino di carni e prodotti derivati da animali provenienti da allevamento con focolaio di Peste Suina Africana (PSA) di cui alla Nota DGISAN n. 34848 del 31/08/2023. Chiarimenti.

Al fine di perseguire la massima precauzione nel contenimento della PSA, la nota DGISAN n. 34848 del 31/08/2023 ha fornito delle indicazioni sul ritiro e destino delle partite di carni e dei prodotti derivati, distinguendole in varie casistiche:

- 1. carni e/o prodotti derivati da partite di animali dell'allevamento infetto;*
- 2. carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da allevamenti diversi da quello di cui al precedente punto ma entrati in contatto con animali provenienti dall'allevamento infetto presso gli impianti di macellazione nelle medesime giornate di macellazione;*
- 3. carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da altre strutture, incluse le stalle di sosta, nelle quali gli animali macellati sono entrati in contatto con quelli provenienti dall'allevamento infetto;*
- 4. carni e/o prodotti entrati in contatto con quelle di cui ai precedenti punti durante qualsiasi movimentazione.*

La stessa Nota, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti, fornisce i criteri per poter discriminare i prodotti delle varie casistiche.

Per i prodotti di cui al punto 1 si prevede il ritiro con distruzione tramite smaltimento come categoria 2 secondo il Reg. (CE) N. 1069/2009. La decisione per la destinazione alla distruzione potrà essere assunta dall'OSA o essere oggetto di imposizione da parte dell'organo di controllo.

Per le altre casistiche (punti 2, 3 e 4) è previsto il rintraccio ed il ritiro, ad eccezione dei prodotti e dei semilavorati per cui si abbia evidenza che siano stati sottoposti a processi inattivanti il virus della PSA (Allegato VII del Reg. (UE) 2020/687).

Si ritiene quindi che, in base ai criteri forniti dalla Nota Ministeriale, i prodotti che ricadono esattamente nelle casistiche a rischio di contaminazione (punti 2, 3 e 4) e che non hanno subito alcun trattamento di riduzione del rischio, non possano essere reintrodotti sul mercato tal quali.

Al momento, tenuto conto che i focolai della malattia negli animali domestici sono al di fuori del territorio regionale, non risultano indennizzabili il valore dei prodotti e i costi di smaltimento nei casi di cui sopra con i fondi previsti dalla Legge n. 218/1988 o con fondi regionali.

In attesa di eventuali indicazioni nazionali, ogni opzione dovrà essere valutata con la massima cautela e precauzione, e ogni decisione presa in collaborazione con l'OSA secondo i principi dell'autocontrollo aziendale.

In ogni caso, durante qualsiasi operazione di trasporto di tali prodotti, gli operatori coinvolti dovranno evitare il rischio di ulteriori diffusioni del virus e di contaminazioni crociate con altre produzioni. La gestione di eventuali sottoprodotti generati dovrà seguire gli stessi principi di massima precauzione.

Con la preghiera di diffondere tale comunicazione al personale dei Servizi in indirizzo, si ringrazia per l'attenzione si porgono distinti saluti.

I Referenti
FD, EF

Bartolomeo Griglio

*Firmato elettronicamente mediante annotazione formale
nel sistema di gestione informatica dei documenti*